

GRUPPO  
FINANZA  
LOCALE

Sviluppiamo le potenzialità  
della Pubblica Amministrazione



# ULTIME NOVITA' E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI

VIDEOCONFERENZA 8 E 10 OTTOBRE 2024

*Dott. Cesare Cava*

# RIFORME E NOVITA' NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

**D. Lgs. 219**  
del 30.12.23

**D. Lgs. 220**  
del 30.12.23

**D. Lgs. 13**  
dell'11.02.24

**D. Lgs. 87**  
del 14.06.24

**D. Lgs. 110**  
del 29.07.24

# LA PRIMA TEMATICA DA ANALIZZARE

LA RIFORMA DELLO STATUTO DEI DIRITTI  
DEL CONTRIBUENTE E LA **REVISIONE DEI  
REGOLAMENTI COMUNALI PER IL 2025**

**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# LE PRINCIPALI NOVITA' DA CONSIDERARE

**Gli effetti su  
SANZIONI  
E RECIDIVITA'**

**Gli effetti su  
CONTRADDITTORIO  
E OSSERVAZIONI**

**Gli effetti su  
RAVVEDIMENTO  
E SCHEMA ATTO**

**Gli effetti su  
ACCERTAMENTI  
PERSONALIZZATI**

**Gli effetti su  
ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE**

**Gli effetti su  
AUTOTUTELA  
E BIS IN IDEM**

**ANALISI DELL'IMPATTO DELLE NOVITA'  
SULLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI**

# LA REVISIONE RAGIONATA E MOTIVATA DEI **REGOLAMENTI**

## ➤ **REGOLAMENTI DA REVISIONARE:**

- Regolamento IMU semplificato
- Regolamento addizionale comunale Irpef
- Regolamento generale delle entrate
- Regolamento per l'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso
- Regolamento del canone unico patrimoniale
- Regolamento dell'imposta di soggiorno
- Regolamento TARI (attendere scadenza al 30.04.2025 per possibili novità 2025)

## ➤ **REGOLAMENTI DA ELABORARE, OPPORTUNI SEPPURE NON OBBLIGATORI:**

- Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente
- Regolamento in materia di misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali

# IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

## ❖ COME IMPOSTARE UN REGOLAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE:

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Regolamenti per singola entrata
- Art. 3 Minimi riscuotibili
- Art. 4 Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 5 Interessi sulle entrate locali
- Art. 6 Riscossione volontaria
- Art. 7 Riscossione coattiva
- Art. 8 Compensazione
- Art. 9 Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 10 Decadenza della dilazione del pagamento
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Norme finali

# MISURE DI SOSTEGNO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE

## I POSSIBILI INTERVENTI SULLA GESTIONE DEI REGOLAMENTI

*Favorire l'adozione di meccanismi compensativi tra crediti e debiti tributari dei contribuenti, con la finalità di ridurre i carichi tributari pendenti e escludere inesigibilità evitabili*

### **Programmazione e strategie dell'ufficio tributi:**

- Introdurre il Regolamento previsto dall'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019:** *«Gli enti locali competenti al **rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni** e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano **subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali** da parte dei soggetti richiedenti.»*
- Introdurre nel Regolamento generale delle entrate il principio della **compensazione obbligatoria** tra debiti tributari e crediti dei medesimi soggetti**

# IL NUOVO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

**1. Introduzione dell'obbligo del Prospetto delle aliquote IMU art. 1 c. 756 L. 160/2019**

**2. Decorrenza dal 2025 con Decreto del MEF del 6 settembre 2024 e nuovo Allegato A**

**3. Applicazione obbligatoria del Prospetto nel primo anno anche nel caso di conferma delle aliquote 2024**

**4. Utilizzare le linee guida per elaborazione e trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU**

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **PROSPETTO ALIQUOTE 2025**

➤ **PRINCIPI DEL DECRETO DEL MEF DEL 7 LUGLIO 2023 E DEL DECRETO DEL MEF DEL 6 SETTEMBRE 2024 CON CUI E' STATO RIAPPROVATO L'ALLEGATO «A»:**

- La suddivisione delle **fattispecie imponibili di base**
- Le facoltà di **ulteriori differenziazioni delle fattispecie**
- Le **opportunità e limiti delle condizioni dell'allegato «A»**
- Il rispetto dei criteri di **ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione**
- La **stima di entrata dell'imposta ai fini del bilancio tecnico di previsione**
- Le modalità di elaborazione e di trasmissione del **Prospetto delle aliquote**

# LE LINEE GUIDA DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

## ➤ LE FASI DI COMPILAZIONE:

1. Home page dell'applicazione «Gestione IMU»
2. Inserimento aliquote IMU delle sei fattispecie principali
3. Inserimento delle esenzioni e/o agevolazioni
4. Inserimento aliquote IMU delle fattispecie personalizzate
5. Al termine dell'inserimento la procedura prevede il «Riepilogo prospetto»
6. La procedura genera quindi un file in PDF contenente i dati del Prospetto
7. Il Prospetto diviene parte integrante della delibera di Consiglio comunale
8. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale si completa la procedura indicando gli estremi della delibera con invio del Prospetto al Portale del federalismo fiscale
9. In caso di errore è possibile correggere i dati e trasmettere di nuovo il Prospetto con i dati corretti

# LA SECONDA TEMATICA DA ANALIZZARE

LA RIFORMA DEL **SANZIONAMENTO**  
TRIBUTARIO E LE MODIFICHE INTRODOTTE  
AI **D. LGS. 471 E 472** DEL 1997

**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D. LGS. 87/2024 AL SISTEMA SANZIONATORIO DEI TRIBUTI LOCALI

**SANZIONI PER  
OMESSO O PARZIALE  
VERSAMENTO**

**SANZIONI PER  
VIOLAZIONI RECIDIVE  
NEGLI ANNI**

**SANZIONI PER  
CUMULO GIURIDICO E  
CUMULO MATERIALE**

**SANZIONI PER  
ACCERTAMENTI CON  
AUTOTUTELA PARZIALE**

**SANZIONI PER  
VIOLAZIONI DA PARTE  
DI SOCIETA'**

**SANZIONI PER  
RAVVEDIMENTO  
OPEROSO**

# COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 1

## SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997

**30% di ogni importo non versato** per violazioni commesse fino al 31.08.2024

Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica

Sanzione **non esclusivamente** a carico della società o ente

Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione

**La sanzione può essere aumentata fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 o in dipendenza di accertamento con adesione

## SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997

**25% di ogni importo non versato** per violazioni commesse dall'01.09.2024

Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica

Sanzione **esclusivamente** a carico della società o ente, salva la responsabilità solidale dei soci di società di persone nella fase di riscossione

Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione

**La sanzione è aumentata fino al doppio** nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/97 o dell'art. 5-quater del D. Lgs. 218/97

# COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 2

## SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per continuazione pluriennale di violazioni della stessa indole ripetute per più annualità (cumulo giuridico)

Sanzione applicabile secondo principi di legalità e proporzionalità (art. 3 D. Lgs. 472/97)

Sanzione applicabile in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97)

Applicazione non uniforme ma la Cassazione si è espressa confermando il cumulo giuridico anche ai tributi locali

Sanzione irretroattiva e applicazione del favor rei se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori fissano sanzioni diverse

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza

## SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per continuazione pluriennale di violazioni della stessa indole ripetute per più annualità (cumulo giuridico)

Sanzione applicabile secondo principi di legalità e proporzionalità (art. 3 D. Lgs. 472/97)

Sanzione applicabile in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97)

Restano escluse dal cumulo giuridico le violazioni di omesso versamento e di indebita compensazione (art. 12 D. Lgs. 472/97)

Sanzione irretroattiva e applicazione del favor rei. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e offensività

Analizzare in modo correlato la novità del c. 1 b-ter con il c. 1-ter che chiarisce che la preclusione di cui al c. 1, primo periodo, non opera per i tributi di Agenzia delle entrate, i tributi doganali e le accise. Non sono richiamati in i tributi locali per i quali permane la preclusione di cui al c. 1, primo periodo

# APPLICAZIONE SANZIONE BASE DI OMESSO VERSAMENTO

## IL PRINCIPIO TEMPORALE DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO

- **ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024:**  
La sanzione applicabile è quella del 30%, a prescindere dalla data di emissione degli accertamenti. In questo caso non è applicabile il favor rei in quanto il legislatore ha previsto che la nuova sanzione entri in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024
- **ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI COMMESSE DALL'01.09.2024:**  
La sanzione applicabile è quella del 25%, è pertanto necessario ricordare in fase di elaborazione di accertamenti esecutivi Imu per l'anno 2024, che l'omesso versamento dell'acconto è sanzionato con il 30%, mentre l'omesso versamento del saldo con il 25%

# APPLICAZIONE PRINCIPIO DI RECIDIVITA' PER OMESSO VERSAMENTO



## RICORDARE:

- IL PRINCIPIO DI RECIDIVITÀ NON È UNA FACOLTÀ MA UN **OBBLIGO NORMATIVO**

# LA TERZA TEMATICA DA ANALIZZARE

L'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DEL  
**CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**  
ART. 6-BIS L. 212/2000

**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 1

1. SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2, TUTTI GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI DINANZI AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SONO PRECEDUTI, A PENA DI ANNULLABILITA', DA UN **CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO** AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

## ***Approfondire:***

- *CONCETTO DI «INFORMATO»*
- *CONCETTO DI «EFFETTIVO»*

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 2

2. NON SUSSISTE IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PER GLI **ATTI AUTOMATIZZATI, SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI, DI PRONTA LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI** INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NONCHE' PER I CASI MOTIVATI DI FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE.

## ***Approfondire:***

- *CONCETTO DI ATTO «AUTOMATIZZATO»*
- *CONCETTO DI ATTO «SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATO»*

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 3

3. PER CONSENTIRE IL CONTRADDITTORIO, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMUNICA AL CONTRIBUENTE, CON MODALITA' IDONEE A GARANTIRNE LA CONOSCIBILITA', LO **SCHEMA DI ATTO** DI CUI AL COMMA 1, ASSEGNANDO UN TERMINE NON INFERIORE A SESSANTA GIORNI PER CONSENTIRGLI **EVENTUALI CONTRODEDUZIONI** OVVERO, SU RICHIESTA, PER ACCEDERE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO.

## ***Approfondire:***

- *TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURE DI ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO*
- *ASSEGNAZIONE TERMINE PER ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO*

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 4

3. L'ATTO NON E' ADOTTATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO. SE LA SCADENZA DI TALE TERMINE E' SUCCESSIVA A QUELLA DEL **TERMINE DI DECADENZA** PER L'ADOZIONE DELL'ATTO CONCLUSIVO OVVERO SE FRA LA SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO E IL PREDETTO TERMINE DI DECADENZA DECORRONO MENO DI CENTOVENTI GIORNI, TALE ULTIMO TERMINE E' **POSTICIPATO AL CENTOVENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO.**

## ***Approfondire:***

- *FASI ORGANIZZATIVE DELL'INTERA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO*
- *GESTIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ATTI AI FINI DEL BILANCIO COMUNALE*

# ATTI SOGGETTI O ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO

## ATTI SOGGETTI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Atti con determinazione non oggettiva della base imponibile

Accertamenti per omesso o parziale versamento o omessa o infedele dichiarazione derivanti da valutazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini Imu

Atti con disconoscimento di esenzioni o riduzioni tributarie

Accertamenti per omesso o parziale versamento o omessa o infedele dichiarazione derivanti da mancato riconoscimento dei requisiti per fruire di benefici tributari

Atti con determinazione non oggettiva delle superfici o delle tariffe applicate

Accertamenti per omesso o parziale versamento o omessa o infedele dichiarazione derivanti da quantificazione di nuove superfici tassabili non dichiarate o di tipologia di rifiuti prodotti diversa da quella dichiarata

## ATTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Atti automatizzati

Accertamenti per omesso o parziale versamento o omessa o infedele dichiarazione derivanti da dati oggettivi rilevabili da catasto, Punto Fisco, anagrafe tributaria e altre banche dati pubbliche

Atti sostanzialmente automatizzati

Accertamenti per omesso o parziale versamento o omessa o infedele dichiarazione, derivanti da dati certi e precisi in possesso del Comune non di natura presuntiva

Atti di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione

- Accertamenti per omesso o parziale pagamento di avvisi bonari Tari  
- Accertamenti per omesso o parziale versamento derivanti da dati dichiarati dal contribuente

# CONTRADDITTORIO: CRITICITA' GENERALI UFFICIO TRIBUTI

## ➤ **MAGGIORE ARTICOLAZIONE E COMPLESSITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA**

- ADEGUATA GESTIONE DELLE FORME DELLA RICHIESTA E DELLE TEMPISTICHE PER EVENTUALE ACCESSO AGLI ATTI
- FUNZIONE DI COMPLETAMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA E PREDECISORIA
- VALUTAZIONE ARGOMENTI E/O DOCUMENTAZIONE DEL CONTRIBUENTE
- CONFRONTO CON LE MOTIVAZIONI DELL'UFFICIO

## ➤ **MAGGIORE ARTICOLAZIONE E COMPLESSITA' DELLA FASE DECISORIA**

- L'ATTO NON PUÒ ESSERE INVIATO PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE STABILITO DALLA NORMA
- ATTI SEMPRE MENO «STANDARDIZZABILI»
- RISPOSTE PUNTUALI ALLE SINGOLE ARGOMENTAZIONI DEL CONTRIBUENTE
- CONCILIARE SINTESI E APPROFONDIMENTO DELLE MOTIVAZIONI

# MODALITA' DI **ELABORAZIONE** DELLO SCHEMA DI ATTO



# 1° CASISTICA MODALITA' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
PER ATTI ESCLUSI DAL  
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

## TERMINI DEL L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE:

*Art. 6 c. 2 D. Lgs. 218/1997 Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.*

## 2° CASISISTICA MODALITA' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### TERMINI DEL L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE :

*Art. 6 c. 2-bis D. Lgs. 218/1997 Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare **istanza di accertamento con adesione**, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.*

ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE PER ATTI  
AI QUALI SI APPLICA IL  
CONTRADDITTORIO  
PREVENTIVO

# APPROFONDIMENTO NORMATIVO DEL NUOVO ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE


**IL DOPPIO BINARIO DEL  
NUOVO ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE**

**NOVITA' DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 218/1997**


- **NEL CASO DI ATTI SENZA CONTRADDITTORIO:  
LEGGERE IN MODO CORRELATO I COMMI 2 E 3**
- **NEL CASO DI ATTI CON CONTRADDITTORIO:  
LEGGERE IN MODO CORRELATO I COMMI 2-BIS 2-QUATER**

# COME FARE LO SCHEMA DI ATTO PARTENDO DALL'ACCERTAMENTO


**1. modificare intestazione da accertamento a schema di atto e richiamare art. 6-bis L. 212/2000**



**2. eliminare le parti presenti nell'accertamento relative alle modalità di pagamento e di ricorso**



**3. inserire nella parte finale dello schema di atto le modalità e i termini di presentazione delle controdeduzioni**



**4. notificare lo schema di atto con propria numerazione, data e numero di protocollo**

# **IPOTESI DI TESTO DELLA PARTE FINALE DELLO SCHEMA DI ATTO**

**NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON ABBIA REGOLAMENTATO L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PREVISTO DAL D. LGS. 218/1997 TALE ISTITUTO NON DEVE ESSERE INSERITO NELLO SCHEMA DI ATTO**

## **ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS LEGGE N. 212/2000**

Si specifica che:

Il contribuente che ritenga che il presente schema di atto contenga dati errati, **ha diritto di presentare entro 60 giorni dal suo ricevimento eventuali controdeduzioni scritte** al Comune, ovvero, su richiesta, di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, nei seguenti modi:

- 1) tramite **pec** all'indirizzo [protocollo@pcert.comune.....xx.it](mailto:protocollo@pcert.comune.....xx.it)
- 2) tramite **servizio postale** al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Comune di ....., sito in Piazza ....., .. -.....- ..... (..), con specificazione del riferimento all' Ufficio Tributi e al numero dell'avviso.

### **DECORSI 60 GIORNI**

**In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni** entro il termine previsto per l'esercizio del contraddittorio, l'Ufficio Tributi/Entrate procederà con la formazione, emissione e notificazione dell'atto di accertamento esecutivo IMU anno ..... corrispondente al presente schema di atto.

**In caso di ricevimento di controdeduzioni** entro il termine previsto per l'esercizio del contraddittorio, l'Ufficio Tributi/Entrate procederà con la preventiva istruttoria su cui si fonderà la decisione di non procedibilità ovvero di procedibilità con la formazione, emissione e notificazione dell'atto di accertamento esecutivo IMU anno .....

# **IPOSTESI DI TESTO DI LETTERA ACCOMPAGNATORIA SCHEMA DI ATTO**

**NEL CASO IN CUI IL COMUNE ABBIA REGOLAMENTATO L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PREVISTO DAL D. LGS. 218/1997 TALE ISTITUTO DEVE ESSERE INSERITO NELLO SCHEMA DI ATTO**

**ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS LEGGE N. 212/2000**

## **1. LETTERA ACCOMPAGNATORIA**

**E' ELABORATA IN MODO DISCORSIVO A PIACIMENTO DELL'ENTE E ILLUSTRATA AL CONTRIBUENTE TUTTE LE SPIEGAZIONI SULL'ISTITUTO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, SUI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI, SUI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E SUI TERMINI DI NOTIFICA DELL'EVENTUALE ACCERTAMENTO**

## **2. SCHEMA DI ATTO**

**REPLICA DI FATTO IL CONTENUTO TECNICO DELL'ACCERTAMENTO: LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO, LE VIOLAZIONI RILEVATE IL PROSPETTO DEGLI IMMOBILI, L'IMPOSTA DOVUTA, L'IMPOSTA VERSATA, LA DIFFERENZA DEL TRIBUTO DOVUTO, LE SANZIONI, GLI INTERESSI, LE SPESE DI NOTIFICA**

# LA QUARTA TEMATICA DA ANALIZZARE

LE NOVITA' SU ELABORAZIONE E TERMINI  
DI **NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI  
ESECUTIVI** DEI TRIBUTI LOCALI


**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# COMPARAZIONE TRA DIVERSE MODALITA' DI ACCERTAMENTO


	ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER ATTI SENZA CONTRADITTORIO		ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER ATTI CON CONTRADITTORIO
OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DELLO SCHEMA DI ATTO	NO	OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DELLO SCHEMA DI ATTO	SI'
CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO	MODALITA' ORDINARIE DI ELABORAZIONE IN BASE AI CRITERI GIA' UTILIZZATI PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI	CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO	MODALITA' PERSONALIZZATE DI ELABORAZIONE IN BASE A CRITERI DI MOTIVATO DINIEGO TOTALE O PARZIALE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLO SCHEMA DI ATTO
TERMINI DI SCADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SCADENZE FISSE SECONDO TERMINI E MODALITA' ORDINARI GIA' UTILIZZATI PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI	TERMINI DI SCADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SCADENZE VARIABILI SECONDO TERMINI E MODALITA' DIVERSE RISPETTO A QUELLE UTILIZZATE PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI

# PROCEDURE FORMALI PER ACCERTAMENTI PERSONALIZZATI 1


**1. Individuazione atto  
soggetto al contraddittorio**



**2. Elaborazione dello  
schema di atto**




**3. Notifica dello  
schema di atto**




**4. Attendere termine  
di presentazione  
controdeduzioni**

# PROCEDURE FORMALI PER ACCERTAMENTI PERSONALIZZATI 2


**5. Analisi approfondita delle controdeduzioni**



**6. Archiviazione pratica nel caso di accoglimento delle controdeduzioni e comunicazione esito al contribuente**




**7. Elaborazione delle motivazioni tributarie del mancato accoglimento delle controdeduzioni**



**8. Notifica accertamento con riporto puntuale delle motivazioni del diniego alle controdeduzioni**

# TERMINI DIFFERENZIATI PER NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI

**NOTIFICA ACCERTAMENTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO** entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Art. 1 c. 161 L. 296/2006



**NOTIFICA ACCERTAMENTI CON CONTRADDITTORIO** il termine ordinario è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni

# FRONT OFFICE: PROCEDURE PER POSSIBILI INCERTEZZE

**IMPORTI  
MINIMI ATTI**

**MODALITA'  
DI NOTIFICA**

**IRREPERIBILI E  
TRASFERITI**

**PROCEDURE  
CONCORSUALI**

**AUTOTUTELA  
PARZIALE**

**ESCLUSIONE  
SANZIONI**

# ORGANIZZAZIONE PROATTIVA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

In forma  
«ORIZZONTALE»

I controlli sono eseguiti su **tutti i soggetti** per l'anno in prescrizione

In forma  
«VERTICALE»

I controlli sono eseguiti su alcuni soggetti per **tutti gli anni** accertabili

Nel 2025  
Accertare  
2020-2021

Nel 2026  
Accertare  
2022-2023

Nel 2027  
Accertare  
2024-2025

Nel 2028  
Accertare  
2026

# LA QUINTA TEMATICA DA ANALIZZARE

## LA RIFORMA DEL **CONTENZIOSO** **TRIBUTARIO** D. LGS. 220/2023

**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 220/2023

SPESE DI GIUSTIZIA  
LA NUOVA  
COMPENSAZIONE

IMPUGNABILITA'  
RIFIUTO DI ISTANZA  
DI AUTOTUTELA

LETTURA  
IMMEDIATA DEL  
DISPOSITIVO

RIFORMA DEL  
CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO

IMPUGNABILITA'  
DELL'ORDINANZA  
DI SOSPENSIONE

PUBBLICA UDIENZA  
IN PRESENZA O DA  
REMOTO

ABROGAZIONE DEL  
RECLAMO  
MEDIAZIONE

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 220/2023 1

## LA NUOVA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

### ➤ LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO COMPENSATE IN TUTTO O IN PARTE:

- in caso di soccombenza reciproca
- quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
- ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio
- nella liquidazione delle spese si terrà conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 220/2023 2

## IMPUGNABILITÀ RIFIUTO ESPRESSO O TACITO DINIEGO AUTOTUTELA

➤ ALLA LISTA DEGLI ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DI RICORSO SONO AGGIUNTI:

- il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria
- il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa

## IMPUGNABILITÀ ORDINANZA DI SOSPENSIONE

- l'ordinanza di sospensione collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
- l'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale.
- termine impugnazione: quindici giorni dalla comunicazione della segreteria della corte di giustizia.

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 220/2023 4

## VIZI DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO

IN CASO DI VIZI DELLA NOTIFICAZIONE ECCEPITI NEI RIGUARDI DI UN ATTO PRESUPPOSTO EMESSO DA UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO, IL RICORSO È SEMPRE PROPOSTO NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI I SOGGETTI

### ESEMPIO

RICORSO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CHE SEGUE UN ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'ENTE MAI RICEVUTO O CON VIZI DI NOTIFICAZIONE



VA PROPOSTO OBBLIGATORIAMENTE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI I SOGGETTI

# PRINCIPALI STRATEGIE PER GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. **L'ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO: FORMA CIVILISTICA E SOSTANZA TRIBUTARIA**
2. **IL VALORE DELLA LITE NON E' L'UNICO PARAMETRO SU CUI PORRE ATTENZIONE**
3. **L'IMPORTANZA DELLE CORRETTE PROCEDURE E IL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE**
4. **LA RAPPRESENTANZA IN UDIENZA E LE STRATEGIE DI DIFESA**
5. **CONOSCERE E VALUTARE L'OPPORTUNITA' DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI**
6. **L'ANALISI DELLA SENTENZA ED EVENTUALI TERMINI DI IMPUGNAZIONE**


# LA SESTA TEMATICA DA ANALIZZARE

IL RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE  
DELLA **RISCOSSIONE** D. LGS. 110/2024


**PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO**

# PROCEDURE FORMALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ADER


**1. NOTIFICA SCHEMI DI ATTO IMU O TARI**  
(soltanto atti soggetti al contraddittorio preventivo in base a art. 6 bis L. 212/00)



**2. NOTIFICA ACCERTAMENTI ESECUTIVI**  
(non prima di 60 giorni successivi alla notifica degli schemi atto)




**3. INVIO DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO**  
(per accertamenti esecutivi non pagati di importo fino a 10.000 euro)




**4. INVIO FLUSSO AEE600 A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**  
(comprensivo di tutti gli accertamenti esecutivi non riscossi)

# TARI: FASI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA ADER


**1. INVIO AVVISI BONARI TARI**  
(secondo le scadenze previste nel Regolamento TARI)




**2. NOTIFICA RICHIESTA DI PAGAMENTO**  
(senza sanzioni e interessi, con richiesta di pagamento in unica soluzione)



**3. NOTIFICA ACCERTAMENTI ESECUTIVI**  
(senza contraddittorio, con sanzioni, interessi e spese postali)



**4. INVIO DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO**  
(per accertamenti esecutivi non pagati di importo fino a 10.000 euro)



**5. INVIO FLUSSO AEE600 A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE** (comprensivo di tutti gli accertamenti esecutivi non riscossi)

# PRINCIPALI DATI STATISTICI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

**PARI A 5,1 ANNI IL  
TEMPO MEDIO DI  
RISCOSSIONE**

**SCENDE AL 16,82%  
LA RISCOSSIONE  
NEI 60 GIORNI**

**IL 10% E' SOSPESO E  
SOLO L'8% DEL  
RESIDUO RUOLI E'  
RISCUOTIBILE**

**AGENZIA DELLE  
ENTRATE RISCOSSIONE:  
RAPPORTO SUI  
RISULTATI DELLA  
GESTIONE 2023**

**CRESCE IL CARICO  
CONTABILE  
RESIDUO DEI RUOLI**

**IL 42% RIGUARDA  
SOGGETTI E AZIONI  
ESECUTIVE GIA'  
SVOLTE ANNI PRIMA**

**IL 40% E' DI DIFFICILE  
RECUPERABILITA' PER  
FALLIMENTI DECESSI E  
NULLATENENTI**

# ANALISI DEI RISCHI DI MANCATA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE



GRUPPO  
FINANZA  
LOCALE

# LE PRINCIPALI SCELTE ORGANIZZATIVE PER MIGLIORARE LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

## AUTOVALUTARE

RISULTATI REALI DELLA  
RISCOSSIONE DELL'ENTE

## REGOLAMENTARE

MISURE DI SOSTEGNO  
CONTRASTO EVASIONE

## ACCERTARE

VIOLAZIONI TRIBUTARIE  
NON OLTRE DUE ANNI

## ATTIVARE

LE FASI DI RISCOSSIONE  
SOLLECITATA

## ORGANIZZARE

LE FASI DI RISCOSSIONE  
PRECOATTIVA

## RIDURRE

TEMPI DI AFFIDAMENTO  
DELLA FASE COATTIVA

GRUPPO  
FINANZA  
LOCALE

**Sviluppiamo le potenzialità  
della Pubblica Amministrazione**



**LA RINGRAZIAMO PER LA PARTECIPAZIONE**

**[www.finanzalocale.net](http://www.finanzalocale.net)**